REGOLAMENTO (CEE) N. 2712/84 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1984

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/84 (4), non prevede alcuna scadenza per il pagamento dei semi offerti all'intervento; che la mancanza di siffatta disposizione ha determinato l'introduzione di pratiche divergenti nei singoli Stati membri, rendendo particolarmente interessanti in taluni casi i conferimenti all'intervento; che, ai fini di una corretta gestione del mercato, è quindi opportuno stabilire che il pagamento venga effettuato alla scadenza di un periodo determinato;

considerando che, per evitare acquisti d'intervento eccezionalmente elevati, tale scadenza si applica al pagamento dei semi offerti all'intervento a partire dal 15 settembre 1984, in conformità della comunicazione della Commissione pubblicata nella stessa data (5);

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE è completato come segue:

« Il pagamento deve essere effettuato tra il 120° e il 140° giorno successivo a quello della presa in consegna dei semi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica al pagamento dei semi offerti all'intervento a partire dal 15 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 192 del 20. 7. 1984, pag. 9.
(5) GU n. L 246 del 15. 9. 1984, pag. 18.